



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 10/10/2025

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE.

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 12:30 in Stornara e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del NIGRO ROBERTO e con l'intervento dei Sigg.ri:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	NIGRO ROBERTO	Sindaco	X	
2.	GRANDONE ALESSANDRO	Vicesindaco	X	
3.	CIARALLO ROCCO	Assessore	X	
4.	RUSSO ADRIANA	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

Premesso che, in esecuzione dell'attività di verifica ed accertamento in ambito tributario, l'Ufficio Tributi / Entrate ha elaborato e notificato, nei confronti di contribuenti risultati morosi, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi di accertamento in liquidazione ed avvisi di messa in mora risultati non pagati, in toto o in parte.

Considerato che nel prosieguo di detta attività, gli atti notificati e risultati inesitati da parte dei contribuenti morosi proseguono il loro *iter* procedurale con la conseguente emissione, nell'ordine, di ingiunzioni di pagamento, preavvisi di fermi amministrativi, fermi amministrativi, preavviso di pignoramenti presso terzi e, in ultimo, pignoramenti presso terzi.

Preso atto che il contribuente L.R. in data 18.04.2025 ha proposto ricorso innanzi al giudice di pace di Foggia contro il Comune di Stornara ed il Responsabile delle Entrate Comunali, sostenendo la propria non soggettività passiva all'imposta municipale propria relativamente all'assegnazione di un lotto di terreno

edificabile ubicato in zona PEEP, ricorso acquisito a mezzo posta elettronica certificata, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 5607/2025.

Che il ricorso in parola è stato iscritto presso il Giudice di Pace di Foggia – RG 3867/2025.

Rilevato, altresì, che è pervenuto all'Ente decreto ingiuntivo 2464/2025 emesso dal Giudice di Pace di Foggia a seguito di ricorso rubricato al numero di RG. 4571/2025 per il presunto mancato riconoscimento di un onorario in favore del dott. M.I.

Ricordato che l'Ente, a far data dall'08.03.2024 trovasi nello stato di Dissesto Economico – Finanziario.

Ricordato, altresì, quanto espressamente previsto dall'art. 248 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, che al comma 2 così dispone:

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Evidenziata la necessità di formale costituzione in giudizio, così da rappresentare la condizione economico-finanziario in cui trovasi l'Ente, oltre al fatto che, dall'esame delle motivazioni addotte ed alla base dei ricorsi, è emerso che l'azione posta in essere dall'Ente è stata ed è pienamente legittima e corretta, ragione per cui è doveroso opporvisi, così da tutelare le ragioni dell'Ente e l'operato del Funzionario Responsabile delle Entrate Comunali, scongiurando la possibile condanna alle spese per contumacia.

Richiamato l'art.1, comma 692, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), il quale prevede che *"... Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ..."*.

Rilevato che l'attuale dotazione organica dell'Ente, relativamente al Settore III S.U.A.P., comprendente i Servizi Sportello Unico Attività Produttive, nel cui ambito è presente l'Ufficio Agricoltura, Tributi / Entrate, Cimiteriali, Economato e Informatico, vede presente una sola unità dipendente di ruolo, nella figura del responsabile dello stesso.

Ritenuto, pertanto, doveroso ed opportuno resistere in giudizio, mediante formale costituzione nel medesimo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 546/92 e ss.mm.ii., così da far valere le ragioni dell'Ente in ogni grado di giudizio, dando formale indirizzo al Responsabile del III Settore S.U.A.P./Entrate di procedere all'individuazione di un legale esperto per far valere le ragioni dell'Ente.

Visto il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settori competenti ai sensi dell'art. 49 TUEL.

Con votazioni unanimi favorevoli

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Stornara, avverso:
 - a) il ricorso acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 5607/2025, presentato presso il Giudice di Pace di Foggia – RG. 3867/2025 a cura del contribuente L.R., a tutela delle ragioni dell'Ente e del corretto operato del Funzionario Responsabile delle Entrate Comunali;
 - b) il decreto ingiuntivo 2464/2025 emesso dal Giudice di Pace di Foggia a seguito di ricorso rubricato al numero di RG. 4571/2025 per il presunto mancato riconoscimento di un onorario in favore del dott. M.I.
- di dare atto che dalla data dell'08.03.2024 l'Ente trovasi nella condizione di dissesto economico – finanziario, condizione quest'ultima che lo vede assoggettato ai dettami dell'art. 248 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, che, al comma 2, così dispone:

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
- di specificare che il contenzioso insorto riguarda annualità la cui competenza è demandata all'Organo Straordinario di Liquidazione, trattandosi di "*atti e fatti verificatisi entro la data del 31.12.2023*";
- di dare indirizzo al Responsabile del III Settore S.U.A.P./Entrate di procedere all'individuazione di un legale esperto che lo coadiuvi nel far valere nelle sedi opportune le ragioni proprie e dell'Ente;
- di demandare al medesimo Responsabile l'adozione di ogni ulteriore atto necessario e consequenziale al presente deliberato;
- di assegnare allo stesso la somma di €. 2.000,00 oltre Iva ed oneri, a titolo di corrispettivo per spese e competenze legali, da imputarsi al capitolo 138 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024 / 2028, in fase di approvazione, dotato della sufficiente disponibilità;
- di dare atto che la suddetta somma è stata stabilita facendo riferimento ai compensi del D.M. 55/2014.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. VITO DINICHILO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

IL PRESIDENTE
NIGRO ROBERTO